



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione posta in essere tramite il sito internet www.agenziabruschetta.eu

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) *omissis* , intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) *omissis*, ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* www.agenziabruschetta.eu attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) a seguito di verifiche, è stato rilevato nell'*home page* del sito l'indirizzo *omissis* coincidente con una sede secondaria della società di intermediazione assicurativa *omissis* , iscritto nel RUI *omissis*;
- c) *omissis* l'IVASS ha chiesto alla predetta società di intermediazione di riconoscere/disconoscere il sito e di ricevere riscontro entro cinque (5) giorni;
- d) *omissis* ha comunicato che nella sede secondaria *omissis* - opera la collaboratrice *omissis*, intermediario iscritto nel RUI *omissis* , e ha dichiarato la propria estraneità e quella della predetta collaboratrice rispetto alla proprietà e all'utilizzo del sito www.agenziabruschetta.eu;
- e) dalle ulteriori verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, che non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che non è censito nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti in tale registro, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- f) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com, sono state individuate in Realtime Register B.V. e Hostinger Operations le società che hanno fornito il dominio *internet* (*Registrar*);
- g) seguendo il suggerimento in calce alla pagina *web* della piattaforma whois.domaintools.com, è stato interrogato il sito www.eurid.eu dedicato alla ricerca di informazioni concernenti i domini *internet* il cui URL sia costituito dall'estensione.eu, da cui si è avuto conferma di Realtime Register B.V.

quale *Registrar* del dominio www.agenziabruschetta.eu ed è stata individuata in Hostinger UAB la società (*Reseller*) da cui il *Registrant* (proprietario e utilizzatore del sito), del quale è riportato l'indirizzo e-mail *omissis* , ha acquistato il sito stesso;

- h) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso alle società che hanno fornito il servizio *internet* (*Registrar*) una richiesta di informazioni in merito al sito www.agenziabruschetta.eu, al soggetto che lo ha registrato, ovvero che ne è l'intestatario (*Registrant*), indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni;
- i) il Registrar Realtime Register B.V., *omissis* , ha fornito una risposta automatica attraverso la quale ha suggerito la ricerca delle informazioni sul sito in un proprio portale. In esito all'interrogazione di tale portale, si è ottenuta conferma del ruolo di *Reseller* svolto della società Hostinger UAB;
- j) *omissis* , il *Registrar* Hostinger Operations ha fornito due risposte attraverso le quali non è stato possibile acquisire informazioni riguardo all'effettivo proprietario e utilizzatore (*Registrant*) del dominio;
- k) con nota *omissis* l'IVASS ha richiesto al *Reseller* Hostinger UAB di fornire informazioni riguardo al *Registrant* del sito www.agenziabruschetta.eu;
- l) accertato che nel RUI non esistono intermediari con il nominativo *omissis* , l'IVASS, *omissis* ha trasmesso all'indirizzo e-mail *omissis* presente sul portale www.eurid.eu, una comunicazione con la quale ha chiesto di ricevere informazioni, entro tre (3) giorni, riguardo al dominio *internet* e al suo utilizzo. A tale comunicazione non ha fatto seguito alcuna risposta nel termine indicato;

-
- m) *omissis*, il *Reseller* Hostinger UAB ha richiesto la compilazione di un *form* per ottenere informazioni sul *Registrant*;
 - n) in esito alla compilazione del *form*, *omissis*, non è stata ricevuta alcuna risposta;
 - o) il sito *internet* www.agenziabruschetta.eu alla data odierna risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* www.agenziabruschetta.eu non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per

omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito www.agenziabruschetta.eu.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI